



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

(PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2)

**DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA
N. 171 DEL 23/12/2024**

OGGETTO:

FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA. DECISIONE A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT. a) D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERLOG SRL CON SEDE A SANDIGLIANO IN VIA CAVOUR N. 2-CF e P.IVA 01844030039

CIG B4F8FA06FC

CUP B21C22001440006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.2 del 26.07.2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 18 del 11.12.2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026;

CONSIDERATO CHE le attuali postazioni presso gli uffici del Sindaco, del Segretario Comunale e della Polizia Municipale risultano obsolete e che per questioni di sicurezza e performance, i sistemi operativi di nuova generazione richiedono requisiti hardware aggiornati;

ATTESO CHE si rende pertanto necessario provvedere alla loro sostituzione in modo da garantire costantemente il regolare funzionamento delle risorse informatiche;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del T.U.E.L., che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: mantenere efficiente e sicura la dotazione informatica degli uffici;
- Importo del contratto: inferiore ad € 5.000,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

APPURATO:

– che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

– ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

– ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, per i lavori veniva avviata una procedura di Trattativa Diretta n. 4953595 con l'operatore economico Società SERLOG SRL con sede a Sandigliano in Via Cavour n. 2 CF e P.IVA 01844030039;

VISTO il report della procedura generato dallo strumento di negoziazione sopraindicato, in atti pari ad un importo complessivo di € 4.474,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

RITENUTO di affidare alla Società SERLOG SRL con sede a Sandigliano in Via Cavour n. 2 CF e P.IVA 01844030039 la fornitura in parola, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

RILEVATO:

- che è stato acquisito il documento di regolarità contributiva, in capo alla ditta, come attestato dal DURC online emesso dagli enti competenti per la citata ditta Numero Protocollo INAIL_47172703 Scadenza validità 19/04/2025;
- che esiste sufficiente disponibilità finanziaria sul cap. 250/2/6 codice Bil 01.03.1;
- è stato acquisito il codice CIG B446F57C49 e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla SERLOG SRL con sede a Sandigliano in Via Cavour n. 2 CF e P.IVA 01844030039 la fornitura di n. 3 Personal Computer comprensivi di tastiere e mouse, estensione della garanzia per 36 mesi e licenza office 2021, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI DARE ATTO che come procedura di acquisto n. 866459, il valore complessivo dei servizi ammontano ad € 2.989,00 IVA esclusa;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse la somma nel suo complessivo € 5.458,28 IVA compresa al cap 250.2.4 codice Bil 01.03.1;
4. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sotto soglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

7. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

8. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B4F8FA06FC e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii;

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000) n. 267 dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

10. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

11. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Muzzano, 23/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Sara Mistretta